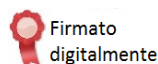


Pubblicato il 05/10/2026

N. 05498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2026, proposto da
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Barbara Capasso, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

So.F.Invest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- a) del Decreto Dirigenziale n. 140 del 22.12.2025, emesso dal Dirigente della UOS 216.02.01 della Regione Campania, notificato in pari data, con il quale la Regione Campania ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un impianto IPPC 4.2.a per la produzione di idrogeno gassoso tramite elettrolizzatore AEM da 1998 kWe alimentato da un impianto fotovoltaico caratterizzato da una potenza di picco pari a 1.425 kWe, da realizzarsi nel Comune di Acerra (NA) presso l'ex area industriale Montefibre;
- b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione;
- c) i verbali della Conferenza di Servizi e, in particolare, il verbale della seduta conclusiva del 7 agosto 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, di So.F.Invest S.r.l., del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2026 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 19.2.2026 e depositato il 10.3.2026 il Comune di Acerra impugna il decreto dirigenziale n. 140 del 22.12.2025 emesso dalla Regione Campania e notificato in pari data, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno gassoso tramite elettrolizzatore alimentato da un impianto fotovoltaico,

da realizzarsi presso l'ex area industriale Montefibre, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, ivi inclusi i verbali della conferenza di servizi.

L'ente locale premette in punto di fatto di aver partecipato alle conferenze di servizi previste dalla disciplina di settore, esprimendo parere non favorevole in ragione di diversi profili ostativi, tra i quali, la presunta saturazione del territorio comunale, lamentando il cumulo e analogo carico impiantistico insistente sul territorio.

Lamenta che la conferenza di servizi si sia conclusa con esito favorevole, sulla base dei pareri prevalenti delle amministrazioni intervenute ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241 del 1990; in particolare, l'amministrazione procedente dava atto che il parere contrario del Comune di Acerra non era conforme all'art. 14 ter, comma 3, della L. n. 241/1990 ("Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso") e, pertanto, riteneva che esso dovesse essere considerato come parere favorevole senza condizioni. Ciò in quanto, a differenza delle sedute precedenti della conferenza di servizi, nelle quali il Comune aveva chiesto integrazioni e confermato la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'impianto, nella seduta finale l'ente locale cambiava radicalmente posizione opponendo la saturazione del territorio comunale, motivazione asseritamente mai dedotta in precedenza.

Affida il gravame ai seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, erronea valutazione del dissenso qualificato, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, violazione di legge e dei principi in materia di valutazione ambientale, violazione del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, violazione del divieto di frazionamento artificioso del procedimento, violazione di legge e dei principi generali del codice

dell'ambiente, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di precauzione.

Si è costituita la Regione Campania che replica alle censure ed osserva, in sintesi, che le doglianze relative al “cumulo” ambientale e alla “saturazione” del territorio, oltre ad essere tardive, non sarebbero mai state espresse prima dell'ultima seduta della conferenza di servizi e non sarebbero documentate, in ogni caso sarebbero confutate dai pareri degli enti tecnici, tra cui l'ARPAC, che ha espresso parere favorevole, e dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope la quale affermava che “.. si tratta di un impianto fotovoltaico, quindi di un impianto che produce energia rinnovabile per produrre un vettore energetico non inquinante, ovvero idrogeno verde, quindi si tratta di un processo virtuoso del quale il Comune di Acerra dovrebbe solo fare un vanto ...”.

Resiste in giudizio anche la società controinteressata che controdeduce nel merito alle censure ed evidenzia che, per effetto del D.Lgs. n. 190 del 2024 (Testo Unico sulle energie rinnovabili), di semplificazione dei regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (attività libera, PAS, autorizzazione unica), per gli impianti come quello in oggetto non è più necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale; nonostante ciò, la controinteressata espone di aver volontariamente scelto di proseguire il procedimento per il rilascio della AIA ex art. 29-quater D.Lgs. 152/2006, come confermato con nota del 27.6.2025.

Con provvedimento n. 2008 del 24.3.2026, il T.A.R. ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle “amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR”, secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'articolo 12-bis del D.L. n. 68 del 2022, convertito con modificazioni, dalla L. n. 108 del 2022 e ha ordinato il deposito degli atti del procedimento e, in particolare, dei verbali della conferenza di servizi.

La parte ricorrente ha proceduto all'adempimento mediante prova della notifica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali si sono costituiti per resistere al ricorso proposto ex adverso.

Con memoria del 13.5.2026 la difesa della società controinteressata ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto depositato oltre il termine dimidiato, in violazione dell'art. 12-bis del D.L. n. 68 del 2022, convertito con modificazioni, dalla L. n. 108 del 2022, secondo cui ai giudizi in materia di PNRR si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a..

In data 4.9.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria con cui replica alla eccezione di irricevibilità, chiede in via gradata il riconoscimento di errore scusabile ex art. 37 c.p.a. e conclude per l'accoglimento del gravame.

All'udienza del 22.9.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società controinteressata, va dichiarata la irricevibilità del ricorso per violazione del termine di deposito.

In merito alle controversie relative ai finanziamenti PNRR, l'art. 12-bis del D.L. n. 68/2022, entrato in vigore il 6 agosto 2022 e convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2022, al comma 5, segnatamente, ha previsto che alle stesse "si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Con particolare riferimento al richiamato art. 119, comma 2 c.p.a., di interesse ai fini dell'odierna controversia, va precisato come lo stesso, in materia di rito abbreviato, disponga che "Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo".

Orbene, dal quadro normativo citato emerge che i ricorsi in materia di PNRR, in forza dell'applicazione estensiva nei loro confronti delle norme processuali dettate per il rito abbreviato nel processo amministrativo, debbano essere depositati entro il termine dimidiato di quindici giorni (e non di trenta, ordinariamente previsto dall'art. 45 c.p.a.), decorrenti dal perfezionamento della notifica nei confronti

dell'ultimo dei destinatari (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 1300 del 2023).

Con riferimento al caso di specie, risulta pacifico che la notifica del ricorso alle controparti effettuata il 19.2.2026 si sia perfezionata in pari data, mentre il deposito del gravame è avvenuto soltanto il 10.3.2026, quindi oltre il termine ridotto di quindici giorni previsto dalla normativa sopra richiamata.

Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito, in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 1, lett. a), del codice del processo amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 1300 del 2023 e Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6518 del 2023).

Non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. per le seguenti ragioni:

- la circostanza che l'iniziativa imprenditoriale per cui è causa rientrasse tra i progetti ammessi al finanziamento nell'ambito del PNNR risulta chiaramente dall'avviso pubblico versato in atti dalla società controinteressata in data 19.3.2026 ("avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza - Pnrr, missione 2), a sua volta menzionato nella relazione tecnica per la "realizzazione di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno verde basato su un impianto fotovoltaico" (pag. 3) in cui si dà atto che: "Con decreto dirigenziale n. 266 del 04/04/2023 la Regione Campania ha ufficialmente dichiarato ammissibile ... il progetto SO.F.INVEST. Sr.l. assegnando una agevolazione di € 4.127.454,00 e, successivamente, con Decreto n. 167 del 04/04/2025 ... di concedere in favore di SO.F.INVEST. S.R.L., in aggiunta a quanto già concesso con il decreto dirigenziale n. 943 del 16 ottobre 2023, un ulteriore contributo, a cui è stato attribuito il Codice COR 24220029 rilasciato dal Registro Nazione Aiuti di Stato, entro il limite massimo di euro 2.293.790,00 per la realizzazione del progetto denominato 'Hydrogen Valley', con Codice Unico di Progetto (CUP) n.

B33D23000540006”;

- ebbene tale ultima relazione (che, come si è visto, menzionava l’avviso pubblico di cui sopra per la selezione di proposte progettuali da finanziare con fondi Pnnr) risulta allegata al ricorso introduttivo (cfr. allegato n. 5), ne consegue che, sin dalla proposizione del gravame, la parte istante era edotta in ordine alla afferenza del progetto e, più in generale, degli atti impugnati, a finanziamenti PNRR con conseguente applicazione della sopra emarginata disciplina processuale;

- si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, la rimessione per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnazione (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1691 del 2024); si tratta, invero, di un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto; infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8726 del 2023; n. 6456 del 2024);

- nel caso di specie non ricorre alcuno dei presupposti che ne consentirebbero l’applicazione di tale istituto; difatti, non sussistono oggettive ragioni di incertezza sul quadro normativo o giurisprudenziale in punto di decorrenza del termine, né contrasti interpretativi, novità o ambiguità della disciplina applicabile, né un contegno equivoco o fuorviante dell’amministrazione idoneo a indurre in errore la parte, né infine sono allegati o comprovati gravi impedimenti di fatto.

Le spese del presente grado del giudizio, considerata la natura della controversia

attinente ai finanziamenti PNRR, possono essere interamente compensate tra le parti (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6518/2023).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO